



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	OCCHINEGRO	RICCARDO	Presidente
<input type="checkbox"/>	BISESTILE	COSIMO	Relatore
<input type="checkbox"/>	GARGANO	SAVERIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1170/14 depositato il 25/06/2014
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 5630 I.C.I. 2008 contro: COMUNE DI CASTELLANETA

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

MONTANARO VITO
C.SO UMBERTO I N.150 74123 TARANTO TA

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 1170/14

UDIENZA DEL

12/12/2014

ore 09:00

SENTENZA

N°

1776

PRONUNCIATA IL:

12 DIC. 2014

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

11 GIU. 2015



Il Segretario
EL SEGRETARIO
(G. Giuseppe Perillo)

La Società [redacted] Srl in liquidazione, in persona del suo legale rappresentante, Sig. [redacted], rappresentato e difeso nel presente giudizio dal Dott. Vito Montanaro, ha presentato ricorso, contro il Comune di Castellaneta e la [redacted] Srl, avverso l'avviso di accertamento n. 5630 del 18/12/2013 notificato in data 07/01/2014 recante la richiesta di pagamento dell'importo di € 361.630,00 per ICI anno 2008.

La ricorrente evidenzia che l'avviso di accertamento impugnato rappresenta l'ultimo di una lunga serie di avvisi di accertamento emessi dal Comune di Castellaneta ai fini ICI, tutti annullati con sentenze passate in giudicato. Evidenzia ancora che per l'anno 2005 il contenzioso, alla data di presentazione del ricorso era ancora pendente, mentre per il 2006 e 2007 non è stato emesso alcun avviso di accertamento. Le modalità di determinazione dei valori a mq delle aree riprese a tassazione sono esplicate, come riferito dalla stessa ricorrente, nell'allegato A all'avviso di accertamento; in particolare nelle prime due pagine si esplica il procedimento di determinazione del valore dell'area "parco a tema" (€ 15,50), mentre per le altre aree si fa riferimento alla sentenza della CTP di Taranto n. 619/6/06.

La ricorrente eccepisce l'inutilizzabilità del metodo della trasformazione adottato per la determinazione del valore imponibile del Parco a tema e l'inutilizzabilità dei parametri stabiliti con la sentenza n. 619/6/06 della CTP di Taranto in quanto riformata con sentenza n. 53/2009 della CTR, sezione di Taranto.

Il Comune di Castellaneta e la [redacted] Srl non si sono costituite in giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione osserva che diverse sentenze passate in giudicato non hanno affrontato la questione nel merito, in quanto l'illegittimità dell'avviso è stata rilevata "in ragione della sua notifica eseguita oltre il termine di decadenza previsto dall'art. 11 del D.Lgs 504/1992". Altre sentenze hanno invece evidenziato un difetto di motivazione che questo collegio ritiene condivisibile. Ed in effetti la valutazione della congruità della motivazione dell'atto impositivo deve essere compiuta in concreto e quindi con riferimento alla specifica pretesa fiscale. Conseguentemente devono essere esplicitati tutti i passaggi logici tendenti a dimostrare la richiesta del fisco, in modo che il contribuente possa regolarsi e comprendere in quale misura le argomentazioni dell'Ufficio rispondono alla realtà. Tanto perchè per motivazione, secondo la definizione legislativa, si intende l'indicazione dei "presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che hanno determinato la decisione dell'amministrazione" (art. 1 della legge n. 212/2000). Da qui l'esigenza di una idonea motivazione degli atti intesa come requisito indefettibile in uno stato di diritto, in quanto si pone sia come garanzia del legittimo e corretto esercizio dei poteri della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.) sia come tutela dell'effettivo diritto di difesa (art. 24 Cost.). Su tale base è agevole concludere che la motivazione integra un requisito intrinseco dei



provvedimenti impositivi, la cui mancanza, a prescindere dalla possibilità del contribuente di difendersi nel singolo caso concreto, costituisce ex se un vizio dirimente di legittimità dell'atto.

Nel caso in specie si palesa l'illegittimità dell'impugnato avviso di accertamento ICI nella parte in cui si afferma genericamente una pretesa di pagamento sulla base di una motivazione apparente e priva di riferimenti reali; il Comune infatti si limita a fondare la propria richiesta facendo riferimento ai prospetti formati da alcune colonne corrispondenti ai "dati accertati", a quelli dichiarati, alla rendita, ai mesi ed alla percentuale di possesso e rimandando, salvo per il parco a tema, l'individuazione dei criteri di determinazione dei valori imponibili a mq alla sentenza della CTP di Taranto n. 619/6/06. Per il parco a tema, sulla base del criterio della trasformazione, viene stabilito un valore a mq di € 15,50.

La Commissione osserva che, come rilevato dalla stessa ricorrente, la sentenza n. 619/6/06 è stata in gran parte riformata con la sentenza, passata in giudicato, della Commissione Tributaria Regionale di Bari, sez. distaccata di Taranto, n. 53/2009. Con tale sentenza sono state considerate nulle le determinazioni dei valori stabiliti con la sentenza n. 619/6/06, mentre, con riferimento alla zona "parco a tema, in mancanza di ogni eccezione sollevata da parte della [redacted], è stato assunto come valore per detta area il prezzo indicato dall'Ente Civico pari ad € 17,82 a metro quadro.


La Commissione, definitivamente pronunciando, accoglie pertanto il ricorso per quanto di ragione ed annulla l'avviso di accertamento nella parte in cui fonda lo stesso su valori stabiliti dalla sentenza n. 619/6/06, riformata dalla CTR di Bari. Conferma invece la validità dell'avviso nella parte in cui dispone la ripresa a tassazione delle aree "Parco a Tema" per le quali è stato addirittura utilizzato un valore a mq più favorevole al contribuente rispetto a quello stabilito con la sentenza, passata in giudicato, n. 53/2009 della CTR di Bari, Sez. distaccata di Taranto. Attesa la solo parziale soccombenza della ricorrente la Commissione dispone la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso per quanto di ragione ed annulla l'avviso di accertamento nella parte in cui fonda lo stesso su valori stabiliti dalla sentenza n. 619/6/06, riformata dalla CTR di Bari. Conferma invece la validità dell'avviso di accertamento nella parte in cui dispone la ripresa a tassazione delle aree "Parco a Tema" per le quali è stato addirittura utilizzato un valore a mq più favorevole al contribuente rispetto a quello stabilito con la sentenza, passata in giudicato, n. 53/2009 della CTR di Bari, Sez. distaccata di Taranto. Spese compensate.

Così deciso in Taranto, 12 dicembre 2014

Il relatore

Dott. Cosimo Bisestile


Il presidente

Dott. Riccardo Occhinero
